

DOMUS ANTIQUA HELVETICA

STATUTI

I. Nome, sede, scopo e struttura dell'associazione

Art. 1

Nome

1.1

Sotto il nome

"DOMUS ANTIQUA HELVETICA – SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER EIGENTÜMER HISTORISCHER WOHNBAUTEN"

"DOMUS ANTIQUA HELVETICA – ASSOCIATION SUISSE DES PROPRIETAIRES DE DEMEURES HISTORIQUES"

"DOMUS ANTIQUA HELVETICA – ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI PROPRIETARI DI DIMORE STORICHE"

"DOMUS ANTIQUA HELVETICA – ASSOCIAZIUN SVIZRA DALS PROPRIETARIS DA DIMORAS ISTORICAS"

è costituita una associazione Svizzera dei proprietari di dimore storiche o di interesse per la storia dell'arte.

1.2

L'associazione è costituita sin dal 10 novembre 1984 nella forma di un'associazione a senso degli Art. 60 segg. CCS.

1.3

L'associazione è politicamente e confessionalmente indipendente.

Art. 2

Sede

La sede dell'associazione si trova presso il domicilio del presidente o in qualsiasi altra località che verrà designata dal comitato.

Art. 3

Scopo

3.1

L'associazione si prefigge come scopo la difesa degli interessi dei suoi soci ed il sostegno delle loro iniziative, in funzione di una conservazione vissuta delle dimore storiche o di interesse per la storia dell'arte. Essa si impegna generalmente e nell'interesse pubblico per la salvaguardia di dimore storiche o di interesse per la storia dell'arte e dei loro dintorni, particolarmente nei settori della conservazione dei monumenti, della protezione dei paesaggi con valore storico-culturale, della protezione degli insiemi delle dimore, della protezione delle bellezze naturali, della protezione ecologica, della pianificazione del territorio, dell'economia e dell'imposizione.

3.2

Essa ha in particolare come scopo:

- a) di assistere i suoi soci nella conservazione e la manutenzione delle loro dimore storiche o di interesse per la storia dell'arte, specialmente per quanto riguarda il loro aggiornamento in conformità con il carattere delle dimore alle esigenze di abitabilità attuali;

- b) di informare e consigliare i soci nell'ambito degli oneri e dei vincoli imposti ai proprietari di immobili, specialmente per quanto concerne le questioni fiscali, l'assicurazione immobiliare, la sottomissione a misure di protezione e le relative restrizioni nell'esercizio della proprietà;
- c) di incrementare la comprensione delle autorità e di altre istituzioni per i problemi dei proprietari di dimore storiche o di interesse per la storia dell'arte e, se necessario, di rappresentare gli interessi di questi proprietari;
- d) di tener vivo nel pubblico l'interesse al mantenimento della proprietà privata di dimore storiche o di interesse per la storia dell'arte, di sottolinearne i vantaggi in funzione di uno sgravio degli enti pubblici e di suscitare una maggiore comprensione per i problemi di manutenzione e di amministrazione.

Art. 4 Attività

Lo scopo dell'associazione e raggiunto specialmente mediante i mezzi e le attività seguenti:

- a) la consulenza ai soci su questioni architettoniche e legali;
- b) l'informazione dei soci e l'appoggio dello scambio di esperienze fra gli stessi;
- c) l'iniziativa per e la diffusione di studi su:
 - questioni di protezione e salvaguardia dei monumenti storici,
 - questioni fiscali e assicurative,
 - questioni di ordine ereditario ed altri problemi d'interesse comune per i proprietari di dimore storiche o di interesse per la storia dell'arte;
- d) la presa di posizione su questioni fondamentali, la elaborazione di dichiarazioni di principio e la partecipazione in procedure di consultazione presso le autorità;
- e) la difesa degli interessi dei soci sul piano locale, cantonale e federale, con lo scopo di sviluppare la legislazione e la prassi amministrativa nel senso degli scopi dell'associazione;
- f) la cura di regolari relazioni con le autorità ed enti;
- g) la collaborazione con altre associazioni svizzere e straniere che si prefiggono gli stessi o simili scopi;
- h) la cura delle relazioni pubbliche

Art. 5 Sezioni e delegate

5.1

Per il raggiungimento degli scopi dell'associazione a livello cantonale o regionale saranno istituite nella misura del possibile relative sezioni. In cantoni o regioni ove non esistono sezioni indipendenti il comitato nominerà un delegato.

5.2

Le sezioni si costituiscono nella forma di associazioni; i loro statuti devono essere approvati dal comitato dell'associazione.

5.3

Dove esiste una sezione nel luogo della dimora storica o di interesse per la storia dell'arte i soci ordinari e straordinari dell'associazione sono automaticamente anche soci della sezione. Può essere socio benefattore di una sezione solo chi è socio benefattore dell'associazione; per l'appartenenza alle sezioni fa stato il domicilio del socio benefattore.

5.4

Ogni socio ordinario e socio associato possiede il diritto di un voto nell'assemblea dei soci della sezione. Soci straordinari e soci benefattori non possiedono diritto di voto.

5.5

Con l'esclusione di un socio dall'associazione termina anche la qualità di membro di una sezione.

5.6

Le sezioni non percepiscono quote annuali. L'associazione apporta dei contributi annuali alle sezioni in base al regolamento in dipendenza del loro numero di soci.

5.7

Il comitato dell'associazione coordina le attività delle sezioni e dei delegati.

II. Soci

Art. 6

Categorie di soci; diritto di voto

6.1

L'associazione si compone di soci ordinari, soci straordinari e di soci benefattori.

6.2

Può essere socio ordinario ogni persona fisica o giuridica proprietaria (a titolo esclusivo, in comproprietà o proprietà comune) o usufruttuaria annotata nel registro fondiario di una dimora storica o di interesse per la storia dell'arte di almeno 150 anni di età, o che per altri motivi è degna di protezione per ragioni di interesse storico o storico-artistico. Soci ordinari che sono proprietari o usufruttuari di dimore site in diversi cantoni, sono soci ordinari nel cantone di loro scelta e negli altri cantoni, ove esiste una sezione, soci associati.

6.3

Possono essere ammessi come soci straordinari persone fisiche che nella loro capacità di eredi legittimi sono proprietari presuntivi delle dimore secondo l'art. 6.2. Ex soci ordinari che non adempiono più ai requisiti dell'art. 6.2 possono continuare a far parte dell'associazione come membri straordinari.

6.4

Può essere socio benefattore ogni persona fisica o giuridica.

6.5

Su proposta del comitato, l'assemblea sociale può conferire il titolo di socio onorario a quelle persone che hanno sostenuto in modo eccezionale gli scopi dell'associazione. Essi hanno la stessa posizione dei soci ordinari, ma sono esenti dalle quote annuali.

6.6

Ogni socio ordinario dispone di un voto nell'assemblea sociale. I soci straordinari e i soci benefattori non dispongono di diritto di voto.

Art. 7

Ammissione

7.1

L'ammissione come socio si acquisisce sulla base di una domanda scritta.

7.2

Essa può essere rifiutata senza indicazione di motivi.

Art. 8

Estinzione

La qualità di socio si estingue:

- per dimissione scritta, per la fine di un anno contabile;
- quando vengono a mancare i requisiti di cui all'art. 6.2 (incluso il decesso di un socio), eccetto il caso dove avviene un cambio di categoria di appartenenza associativa.
- per mancato pagamento della quota annuale per due anni, nonostante richiamo, per la fine del secondo anno.

Art. 9

Esclusione

9.1

I soci che si rendono colpevoli di atti o di pubblicazioni incompatibili con gli interessi dell'associazione o che per altri motivi gravi non sono più tollerabili nella stessa possono essere esclusi con effetto immediato mediante decisione del comitato.

9.2

La decisione di esclusione del comitato può essere impugnata entro 30 giorni a partire dalla notifica scritta mediante ricorso all'assemblea sociale. Il ricorso deve essere sufficientemente motivato, inoltrato per iscritto mediante lettera raccomandata al presidente a mano della prossima assemblea sociale. La decisione dell'assemblea sociale è definitiva.

Art. 10

Diritti dei soci dimissionari o esclusi

10.1

I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi perdono qualsiasi diritto al patrimonio sociale.

10.2

Le quote annuali già pagate rimangono decadute.

III. Organizzazione

Art. 11

Organi

11.1

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea sociale;
- b) il comitato
- c) l'organo di revisione

11.2

Se il numero di soci non dovesse più permettere uno svolgimento normale dell'assemblea sociale, potrà essere sostituita da un'assemblea dei delegati. In tal caso, occorre una modifica degli statuti.

Art. 12

Convocazione dell'assemblea sociale

12.1

Ogni anno ha luogo un'assemblea sociale ordinaria. Il luogo e la data sono fissati dal comitato e resi noti ai soci con almeno due mesi di preavviso. I soci sono convocati per iscritto con almeno quattordici giorni di preavviso e ricevono contemporaneamente l'ordine dei giorni.

12.2

Un'assemblea sociale straordinaria può essere convocata in seguito a decisione da parte del comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Art. 13

Poteri dell'assemblea sociale

L'assemblea sociale è l'organo superiore dell'associazione.

Essa ha le seguenti competenze:

- a) l'elaborazione delle direttive concernenti l'attività dell'associazione;
- b) la fissazione delle quote annuali; la fissazione dei contributi annuali alle sezioni secondo l'art. 5.5
- c) l'elezione del presidente, del comitato e dell'organo di revisione;
- d) l'approvazione del rapporto annuale;
- e) l'approvazione dei conti annuali;
- f) l'esame del rapporto dell'organo di revisione e scarica del comitato;
- g) la ratificazione del preventivo
- h) la promulgazione di dichiarazioni di principio;
- i) la decisione su ricorsi per esclusione di soci;
- k) la nomina dei soci onorari;
- l) la modifica degli statuti;
- m) lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione

Art. 14

Svolgimento dell'assemblea sociale

14.1

Ogni membro ordinario dispone di un voto nell'assemblea sociale.

14.2

I soci ordinari possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia o da un altro socio ordinario dell'associazione. Il mandato deve essere conferito per iscritto. Le persone giuridiche devono essere rappresentate da una persona fisica debitamente autorizzata.

14.3

L'assemblea può deliberare validamente soltanto su trattande che figurano nell'ordine dei giorni.

14.4

Le proposte di soci riguardanti trattande da inserire nell'ordine dei giorni devono essere notificate con una breve motivazione al presidente dell'associazione mediante lettera raccomandata almeno sei settimane prima dell'assemblea sociale.

14.5

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Per le elezioni vale al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti emessi ed al secondo quella relativa. L'adozione di dichiarazioni di principio, la nomina di soci onorari, la modifica degli statuti e lo scioglimento dell'associazione richiedono la maggioranza di due terzi dei voti espressi.

14.6

Le elezioni e le decisioni sono prese con voto aperto. A richiesta di almeno un quinto dei soci ordinari presenti, lo scrutinio sarà fatto per iscritto. Il presidente dell'assemblea può di propria competenza ordinare la votazione o l'elezione per iscritto.

14.7

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente per tutte le votazioni ed elezioni.

Art. 15

Elezione del Comitato

15.1

Fanno parte del comitato il presidente dell'associazione e almeno ulteriori dieci soci. Sono eleggibili i soci ordinari o straordinari dell'associazione.

15.2

Il presidente e gli altri membri del comitato sono eletti per quattro anni e sono rieleggibili. Nonostante ciò il presidente non dovrebbe essere in carica per più di dodici anni consecutivi, ogni altro membro del comitato per più di sedici anni consecutivi.

15.3

Il presidente dell'associazione presiede il comitato egli presiede anche l'assemblea sociale.

15.4

Il comitato nomina fra i suoi membri uno o due vice-presidenti e un cassiere dell'associazione. La funzione del cassiere può essere svolta dal segretario generale previa approvazione da parte dell'assemblea sociale. Inoltre, il comitato si costituisce da solo.

Art. 16

Competenze del comitato

16.1

Il comitato sbriga tutte le questioni che non sono di competenza di un altro organo dell'associazione

16.2

In particolare al comitato soccombono i seguenti compiti e competenze:

- a) la preparazione dell'assemblea sociale e l'esecuzione delle sue decisioni;
- b) la direzione e amministrazione dell'associazione; lo sviluppo e la sorveglianza di tutte le attività secondo l'art. 4 dei presenti statuti;
- c) la costituzione di commissioni con compiti speciali; la fissazione delle loro cariche e la sorveglianza delle loro attività;
- d) la nomina di delegati per cantoni o regioni senza sezione propria;

- e) la rappresentanza dell'associazione verso l'esterno;
- f) l'approntamento e la diffusione delle pubblicazioni dell'associazione;
- g) l'organizzazione del segretariato;
- h) l'emanazione di regolamenti e direttive per la realizzazione degli scopi dell'associazione.

16.3

Il comitato nomina un segretario generale che lo assiste nella gestione generale, amministra il segretariato dell'associazione e ne conserva i suoi documenti ed il suo archivio. I dettagli della carica sono da regolare in un regolamento o quaderno delle cariche.

16.4

Il segretario generale non deve essere socio dell'associazione. La sua attività può essere remunerata in misura delle decisioni in merito del comitato.

Art. 17

Firma

L'associazione è vincolata dalla firma abbinata a due del presidente e dei vice-presidenti, del segretario generale e del cassiere tra di loro.

Art. 18

Riunioni del comitato e decisioni circolari scritte

18.1

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o a richiesta di almeno 5 dei suoi membri. Esso può deliberare validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

18.2

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

18.3

Possono essere prese delle decisioni mediante circolari scritte a meno che almeno tre membri non esigano una convocazione del comitato.

Art. 19

Commissioni

19.1

Per l'esecuzione di compiti speciali il comitato può nominare commissioni e fissarne la composizione, l'organizzazione ed i compiti.

19.2

Il presidente ed i vice-presidenti dell'associazione hanno il diritto di assistere alle sedute delle commissioni. I documenti di lavoro ed i verbali delle commissioni devono venir loro inviati, così come al segretariato.

19.3

Ad intervalli regolari i presidenti delle commissioni riferiscono al comitato sulle loro attività.

Art 20 **Organo di revisione**

20.1

L'assemblea sociale elegge per la durata di due anni due revisori dei conti ed un supplente. Come organo di revisione può essere eletta anche una persona giuridica.

20.2

L'organo di revisione è rieleggibile.

20.3

L'organo di revisione esamina i conti dell'associazione e presenta un rapporto scritto all'assemblea sociale.

IV. Finanze

Art. 21 **Copertura delle spese dell'associazione**

Le spese dell'associazione sono coperte da:

- a) le quote dei soci;
- b) i contributi volontari, sussidi, donazioni, legati ecc.;
- c) il reddito del patrimonio ed il patrimonio.

Art. 22 **Responsabilità**

Il patrimonio sociale risponde esclusivamente degli obblighi dell'associazione. Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.

Art. 23 **Anno contabile**

L'esercizio contabile corrisponde all'anno solare.

V. Diversi

Art. 24 **Revisione degli statuti**

24.1

Una revisione degli statuti avviene su proposta del comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci. Le richieste dei soci per la modifica degli statuti devono essere motivate e presentate per iscritto al presidente all'attenzione del comitato.

24.2

Il comitato sottopone le richieste per la modifica degli statuti entro tempo utile a un'assemblea sociale ordinaria o straordinaria. Il testo della modifica deve figurare nella convocazione dell'assemblea sociale.

Art. 25

Scioglimento dell'associazione

25.1

Per la decisione di scioglimento dell'associazione deve essere convocata un'assemblea sociale straordinaria; la cui convocazione deve avvenire almeno sei settimane prima della data dell'assemblea. La decisione richiede la maggioranza di due terzi dei voti espressi.

25.2

Se l'assemblea sociale decide la liquidazione dell'associazione, deve allora nominare tre liquidatori.

25.3

Dopo lo scioglimento, il patrimonio residuo va utilizzato unicamente in conformità allo scopo che l'associazione si era prefisso. La decisione di scioglimento deve contenere indicazioni concrete in proposito.

Art. 26

Testo determinante

I presenti statuti sono redatti in lingua tedesca, francese ed italiana. In caso di divergenza il testo tedesco degli statuti è determinante.

Art. 27

Disposizioni finali

27.1

I presenti statuti sono adottati dall'assemblea sociale del 31 agosto 2013 ed entrano immediatamente in vigore.

27.2

I presenti statuti sostituiscono integralmente tutti i statuti precedenti, specialmente quelli del 25 agosto 2012.

Berna, 31 agosto 2013

Il presidente:
Alfred R. Sulzer

Il vice-presidente:
Pierre de Graffenried